

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE"











LICEO ARTISTICO | LICEO LINGUISTICO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE | LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA | CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI

I.I.S.S. "RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - MANFREDONIA Prot. 0017160 del 28/10/2023

I-1 (Uscita)

Ai Docenti Al DSGA Al personale ATA Al Sito Web Al RE

Oggetto: Richiamo alla ottemperanza delle disposizioni di inizio anno scolastico 2023/2024 (Circolare Prot. n. 14593 del 25/09/2023)

Si fa seguito alla nota richiamata in oggetto, significando che lo scrivente ha avuto modo di constatare che le SS. VV. non sempre si attengono alle disposizioni indicate.

In particolare si vuole sottolineare che **gravi criticità** sono state rilevate in rapporto ai seguenti aspetti:

OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

• Il personale docente ha l'obbligo della vigilanza sugli alunni ad essi affidati. Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 11.7.80 n. 312.

La responsabilità di cui trattasi può derivare oltre che da un fatto proprio (responsabilità diretta) anche da un fatto altrui (responsabilità indiretta) che si aveva l'obbligo di prevenire o di impedire. In questa seconda ipotesi rientra la responsabilità dell'insegnante, il quale risponde per i fatti dolosi o colposi arrecati dai suoi allievi, per tutto il tempo in cui sono affidati alla propria vigilanza ("culpa in vigilando"). Tale responsabilità sussiste sia nel caso che l'insegnante si assenti o si allontani dall'aula senza giustificato motivo, sia nel caso che l'insegnante sia in ritardo.

La responsabilità dell'insegnate sussiste anche durante l'ingresso degli alunni: per questa ragione gli insegnanti hanno l'obbligo di essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. La responsabilità si può manifestare sotto la forma di inosservanza dei principi fondamentali della prudenza e della diligenza o con la violazione di precisi ordini di servizio. Sarà bene riflettere quindi sui rischi cui ci si espone, ad esempio, giungendo in classe con ritardi ingiustificati anche di pochi minuti.

• I docenti sono tenuti a limitare al massimo le uscite degli studenti dalle aule durante l'orario di lezione, ivi compreso il cambio tra un'ora e l'altra. In ogni caso non deve essere consentita l'uscita per più di uno studente per volta, se non per casi eccezionali. Si sottolinea che durante la permanenza a scuola gli allievi, anche quando si allontanano dall'aula, restano sotto la responsabile vigilanza del docente interessato, con la più opportuna collaborazione del personale non docente. La permanenza di più studenti della stessa classe nei corridoi della scuola o nei bagni senza un valido motivo costituisce motivo di responsabilità personale da parte del docente che li ha autorizzati anche per eventuali comportamenti scorretti o danni a persone o cose provocati dagli studenti.

• Nel ricordare che le assemblee di classe "costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti (Art. 13 T.U. 297/97)", si puntualizza che la effettuazione delle stesse rimane nella responsabilità del docente nella cui ora si effettua. Pertanto, sarà cura del docente non allontanarsi dall'aula, permanendo eventualmente nella stessa e controllando che l'assemblea si svolga regolarmente ed annullarla in caso di problemi.

USO DEL TELEFONO CELLULARE

L'uso del telefono cellulare nelle classi durante l'ora di lezione è proibito, se non a seguito della applicazione di strategia didattica interattiva che comunque deve essere contemplata nella propria programmazione disciplinare. Il divieto, ovviamente, non può essere limitato ad i soli alunni, ma si deve intendere esteso anche ai docenti ed al personale tutto della scuola. (Cfr. CM 25 agosto 1998, n. 362).

DIVIETO DI FUMO

<u>È vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto</u>. È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nonché le eventuali sanzioni disciplinari previste dal regolamento d'istituto.

E' appena il caso di sottolineare che tale divieto di fumo è esteso anche ai docenti ed al personale tutto.

Si sottolinea che la non puntuale applicazione di quanto sopra disposto costituirà motivo di procedimento disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Menza

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993